

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## Rilevabilità d'ufficio delle questioni e giudizio di appello

*La regola della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame.*

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.09.2017, n. 22323

...omissis...

#### Motivi della decisione

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 343, 345 e 346 c.p.c., nonché della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.

Il ricorrente, pur dimostrando, in sostanza, di condividere le argomentazioni giuridiche del Tribunale, rileva che sulla questione processuale dell'ammissibilità della domanda il Giudice di pace si era pronunciato, perchè Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che l'opposizione, da qualificare come recuperatoria, doveva ritenersi inammissibile in quanto proposta col rito ordinario anzichè col rito speciale di cui alla L. n. 689 del 1981. La possibilità, per il giudice di appello, di applicare un potere officioso nel rilevare la tardività dell'atto di opposizione non sussisterebbe ove, come nella specie, il giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto e la controparte abbia prestato acquiescenza.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che questa Corte ha di recente affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dal medesimo D.Lgs., art. 7, comma 3, perchè l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (sentenza 16 giugno 2016, n. 12412).

Di tale questione, peraltro, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, le quali si dovranno pronunciare sull'argomento.

Il Tribunale, quindi, ha correttamente individuato in trenta giorni il termine per proporre l'opposizione che, nella specie, ha assunto la forma dell'opposizione all'esecuzione ma che avrebbe dovuto, invece, essere proposta come opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ed è anche corretta l'osservazione sulla rilevabilità d'ufficio di tale tardività.

1.3. Nel caso in esame, però, dalla comparsa di risposta svolta in primo grado da Roma Capitale (trascritta nel ricorso) risulta che al Giudice di pace fu posta la questione dello strumento giuridico da applicare in relazione all'opposizione per mancata notifica del verbale di accertamento, strumento individuato da Roma Capitale nell'opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, da proporre nei trenta giorni dalla notifica dell'atto (nonostante l'improprio richiamo a tale normativa, non applicabile nella specie *ratione temporis*, il senso della contestazione è chiaro). Ne consegue che la decisione del Giudice di pace, benchè non abbia affrontato espressamente questo profilo preliminare, ha tuttavia deciso il merito in senso favorevole al C., in tal modo implicitamente superando l'eccezione posta da Roma Capitale anche in punto di tardività dell'opposizione. Pertanto la parte soccombente, non avendo proposto appello sul merito della decisione, ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado anche in ordine alle questioni (preliminari) relative alla ammissibilità dell'opposizione. Come questa Corte ha già affermato, infatti, la regola della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (ordinanza 18 marzo 2014, n. 6246). Non essendo stato proposto appello dalle Amministrazioni soccombenti, l'esame d'ufficio della questione della tempestività dell'opposizione era precluso al Giudice d'appello, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Nè occorre attendere l'esito della decisione delle Sezioni Unite di cui sopra, posto che l'esistenza del giudicato non impone di vagliare se

l'opposizione dovesse o meno, nel presente caso, essere proposta nel termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

3. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la decisione di accoglimento dell'opposizione a suo tempo assunta dal Giudice di pace.

A tale decisione segue la condanna delle parti oggi intimete al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio di cassazione, la liquidazione delle quali segue come da dispositivo.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di annullamento della cartella disposta dal Giudice di pace; condanna le parti intimete, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 600, di quelle di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 600, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800, oltre euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola